



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**Prot. n. 5528 del 27/05/2015**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n.400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio*” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 33 e 34 relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’articolo 43, comma 1;

**VISTA** la circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica recante “*D.lgs. n. 33 – Attuazione della trasparenza*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*”, che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali*” così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 42;



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**VISTO** il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

**VISTO** il proprio decreto n. 8293 del 29 luglio 2014 con il quale è stato individuato il responsabile della trasparenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**CONSIDERATO** che l'articolo 4 del citato decreto n. 8293 del 2014 stabilisce l'abrogazione dei decreti ministeriali 9 febbraio 2012, n. 2284, istitutivo dell'Unità per la trasparenza, e 9 febbraio 2012, n. 2319, di nomina dei componenti dell'Unità per la trasparenza, trasferendo i compiti e le funzioni dell'Unità per la trasparenza, per quanto rispettivamente di competenza all'Ufficio legislativo ed al Responsabile della trasparenza;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTA** la legge 8 marzo 1999, n. 50, recante *“Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998”*, che introduce nell'ordinamento l'analisi dell'impatto della regolamentazione;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

**VISTO** l'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”*;

**VISTO** l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante *“Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005”*, che ha innovato la disciplina in materia di Analisi di impatto della regolamentazione;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, recante *“Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009 recante *“Istruttoria degli atti normativi del Governo”*;



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2009, n. 212, recante “Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell’[articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246](#)”;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013 recante “Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

**CONSIDERATA** la necessità, in relazione a quanto precede, di istituire e tenere presso il Ministero un elenco dei portatori di interessi che possono essere chiamati a partecipare a forme di consultazione, in quanto destinatari diretti o indiretti di iniziative provvedimenti o di carattere regolatorio da parte del Ministero stesso;

**CONSIDERATA**, inoltre, l’esigenza di individuare le competenze specifiche trasferite rispettivamente al Dirigente Responsabile della Trasparenza ed all’Ufficio Legislativo, anche ai fini del coordinamento delle attività connesse alla fase di gestione dell’elenco e consultazione dei portatori di interessi iscritti in esso, al fine di rendere più funzionale tale attività e conferire ad essa la massima trasparenza ed efficienza;

**RITENUTO**, pertanto, ai fini di cui sopra, di procedere alla istituzione di un apposito Comitato che svolga funzione di supporto all’Ufficio legislativo per la valutazione dell’impatto della regolamentazione nelle aree di competenza del Ministero, anche al fine di un più efficace espletamento delle attività collegate alla predisposizione delle relazioni AIR e VIR;

## DECRETA

### Art. 1

#### *(Istituzione dell’Elenco dei portatori di interessi)*

1. E’ istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’Elenco dei portatori d’interesse che possono essere chiamati a partecipare a forme di consultazione, in quanto destinatari diretti o indiretti di iniziative provvedimenti o di carattere regolatorio da parte del Ministero.
2. Possono formare oggetto di consultazione per le finalità di cui al presente decreto gli atti e i provvedimenti per i quali è richiesta la predisposizione delle relazioni AIR e VIR ai sensi della normativa vigente, nonché gli altri atti di natura regolatoria o provvedimento, con esclusione di quelli incidenti su singoli soggetti, ovvero su gruppi determinati di soggetti, e salve le esigenze di urgenza o di riservatezza.



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

3. L'Elenco di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni:

- a) organizzazioni professionali e associazioni di categoria delle filiere agricole, ippiche e della pesca già note all'amministrazione e consultate durante la fase preparatoria dei provvedimenti attuativi di norme e regolamenti;
- b) associazioni dei consumatori e degli utenti facenti parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti presso il Ministero dello sviluppo economico;
- c) soggetti pubblici e privati con provato interesse nelle materie di competenza del Ministero da consultare nella fase preparatoria dei provvedimenti normativi di iniziativa ministeriale.

4. L'Elenco di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente a cura delle strutture di cui all'articolo 2 e con le modalità ivi previste.

### ART. 2

#### *(Modalità di gestione dell'elenco)*

1. Le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria delle filiere agricole, ippiche e della pesca già note all'amministrazione sono iscritte di diritto nella sezione a) dell'Elenco di cui all'articolo 1, mediante censimento presso le singole strutture dipartimentali e direzionali dell'amministrazione ed il loro aggiornamento è effettuato periodicamente dai singoli dipartimenti e direzioni generali con le modalità di cui al successivo comma 4.

2. Le associazioni dei consumatori e degli utenti facenti parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti presso il Ministero dello sviluppo economico sono iscritte nell'apposita sezione b) dell'Elenco di cui all'articolo 1 a cura del Responsabile della trasparenza ed il loro aggiornamento avviene periodicamente con le modalità di cui al successivo comma 4.

3. In fase di prima applicazione i soggetti già iscritti nell'elenco dei portatori di interesse di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 2284, sono iscritti automaticamente nella sezione c) dell'Elenco di cui all'articolo 1 del presente decreto, fatta salva l'eventuale revisione da parte del Responsabile della trasparenza; per i restanti soggetti le nuove richieste di iscrizione nella sezione c) dell'elenco, adeguatamente motivato in ordine all'interesse sottostante, sono istruite e definite dal Responsabile della trasparenza con le modalità di cui al successivo comma 4.

4. L'iscrizione nell'Elenco dei portatori d'interesse, ove non avvenga d'ufficio, può avvenire esclusivamente, previo parere favorevole del Dipartimento competente. I soggetti richiedenti devono compilare, in ogni sua parte, il modulo di registrazione contenente le informazioni di cui all'allegato II dell'Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 22 luglio 2011 e può contenere la richiesta di informazioni ulteriori, tenuto conto delle specificità dei singoli settori. Il modulo per la registrazione è reso disponibile nell'apposita sezione amministrazione trasparente – altri contenuti – registrazione portatori d'interesse del sito istituzionale del Ministero.



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

5. La Società SIN S.p.A. è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## ART. 3

*(Modalità delle consultazioni dei portatori d'interesse)*

1. La consultazione dei portatori d'interesse per i provvedimenti di cui all'articolo 3 può avvenire mediante:
  - a) convocazione dei tavoli tecnici per le filiere produttive, a cura dei competenti uffici dell'amministrazione;
  - b) pubblicazione in appositi forum del sito istituzionale del Ministero a cura dei competenti uffici dell'amministrazione.
  - c) consultazione pubblica presente sul portale [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)
  - d) altre modalità previste dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di analisi di impatto della regolamentazione.
2. I capi dei dipartimenti o i direttori generali competenti per materia sono nominati responsabili del procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per le consultazioni di cui al comma 1, lettere a) e b);
3. Il Responsabile della trasparenza è nominato responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per le consultazioni di cui al comma 1, lettera c);
4. Gli esiti delle consultazioni di cui al presente articolo sono trasmessi all'Ufficio legislativo al fine di essere esaminati dal Comitato di cui all'articolo 4. Per gli atti e i provvedimenti per i quali è obbligatoria la relazione AIR, il responsabile del procedimento individuato ai sensi dei commi precedenti comunica all'Ufficio legislativo anche l'avvio della consultazione e l'Ufficio legislativo ne dà avviso al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170.

## ART. 4

*(Comitato tecnico consultivo per l'analisi e la verifica dell'impatto della regolamentazione)*

1. È istituito, presso l'Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Comitato tecnico consultivo per l'analisi e la verifica dell'impatto della regolamentazione.
2. Il Comitato assicura il supporto necessario all'attività di progettazione normativa con riferimento all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione nei settori di competenza del Ministero e contribuisce alla predisposizione delle relazioni e delle informazioni da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri soggetti istituzionali ai sensi della normativa vigente in materia a cura dell'Ufficio legislativo.



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

3. Le strutture amministrative del Ministero, il Corpo forestale dello Stato e gli Enti vigilati dal Ministero forniscono al Comitato le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

- a) Capo dell'Ufficio legislativo, ovvero un suo delegato, che lo coordina;
- b) Capo della segreteria tecnica, ovvero un suo delegato;
- c) Responsabile della trasparenza, ovvero un suo delegato;
- d) Un funzionario assegnato all'Ufficio legislativo;
- e) Un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti o del Corpo forestale dello Stato competenti per materia;
- f) Esperti sulle materie tecniche individuati di volta in volta tra i funzionari degli enti e società vigilate dal Ministero.

5. Le attività di segreteria del Comitato sono assicurate dall'Ufficio legislativo.

### ART 5

#### *(Clausola d'invarianza)*

1. Ai componenti del comitato di cui all'art. 4 non spettano compensi, gettoni o indennità comunque denominati. In ogni caso dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo interno e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 27 maggio 2015

f.to IL MINISTRO  
Maurizio Maartina